COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1077

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1077

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori DI ROCCO, CARELLI, MEDICI: Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole (*Approvata dal Senato*) (4413);

LEOPARDI DITTAIUTI e BIGNARDI: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale (2618);

CETRULLO: Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali (2909);

CERUTI CARLO e DE LEONARDIS: Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura (3642) 1077

PRESIDENTE 1077, 1079, 1082, 1084

CERUTI CARLO, *Relatore* 1078, 1079

FRANZO 1082

LORETI 1083

MAGNO 1083, 1084

MARRAS 1079

OGNIBENE 1084

PREARO 1079

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 1083, 1084

STELLA 1083

TRUZZI 1078

La seduta comincia alle 10,20.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonomi, Lettieri, Negrari e Pala.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna il deputato Ferri Mauro sostituisce il deputato Colombo Renato.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco, Carelli, Medici: Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole *(Approvata dal Senato)* (4413); e dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale (2618); Cetrullo: Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali (2909); Ceruti Carlo e De Leonardis: Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura (3642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco, Carelli e Medici: « Provvedimenti per

favorire la direzione tecnica delle imprese agricole »; e dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale »; Cetrullo: « Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali »; Ceruti Carlo e De Leonardis: « Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura ».

I colleghi ricorderanno che sui provvedimenti ebbe già inizio nella seduta precedente la discussione generale. Ha chiesto la parola il relatore, onorevole Ceruti Carlo. Ne ha facoltà.

CERUTI CARLO, *Relatore*. Nel corso della discussione generale su queste proposte di legge unificate sono state fatte alcune osservazioni, che io ritengo pertinenti e fondate.

Mi permetto, pertanto, di sottoporre all'esame dei colleghi una serie di emendamenti al testo formulato dal Comitato ristretto, che accolgono le proposte avanzate appunto in sede di discussione generale.

Gli emendamenti sono i seguenti.

All'articolo 1, laddove si dice che il ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore ai tre anni ad imprenditori piccoli e medi, si propone di specificare: « a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti che si associno per affidare a tecnici agricoli, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione delle loro aziende ». Si propone così di sopprimere anche la parola « amministrazione ».

Al secondo comma si propone invece di dire: « I contributi di cui al comma precedente non possono normalmente superare la metà della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori montani tali contributi sono elevabili al 75 per cento della spesa ».

Nessun emendamento per quanto riguarda gli articoli 2 e 3. All'articolo 4, invece, si propone un emendamento aggiuntivo, che potrebbe diventare l'articolo 4-*bis* (con la riserva di una migliore formulazione, dal punto di vista della tecnica legislativa): « Qualora la richiesta del tecnico agrario riguardi fondi rustici coltivati da coloni, mezzadri o da affittuari coltivatori diretti, questi conservano nei confronti del proprietario i diritti stabiliti nelle leggi di proroga e nelle norme relative alla prelazione.

Nell'ipotesi di richiesta concorrente avanzata contemporaneamente da tecnici e coltivatori diretti, riguardante il medesimo fondo, dotato di annessi rustici ed attrezzature, questi ultimi hanno la precedenza nell'assegnazione della terra ».

Nell'articolo 5 si propone di sopprimere l'espressione « sentito il parere delle associazioni sindacali dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari », perché i fondi a disposizione sono talmente limitati che questa consultazione si ridurrebbe unicamente ad una complicazione procedurale; inoltre, sarebbe semmai necessario sentire il parere anche di altre associazioni, e non soltanto di quelle dei tecnici agrari.

Altro emendamento all'articolo 5 è il seguente: dopo le parole « formato annualmente dal ministero dell'agricoltura e delle foreste », aggiungere le seguenti: « con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti aziende agricole situate in territori depressi da valorizzare ».

Infine, si propone di aggiungere il seguente comma alla fine dell'articolo 5: « Per la concessione di mutui destinati all'acquisto di aziende agricole situate nei territori di cui alla legge 20 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento ». Si tratta, come i colleghi sanno, della legge riguardante i territori dell'Italia meridionale.

Sono questi gli emendamenti che, tenuto conto delle osservazioni fatte nel corso della discussione generale, il relatore sottopone alla vostra attenzione.

TRUZZI. Sono favorevole alle modifiche testè annunciate dal Relatore. Quando all'articolo 1, primo comma, si parlava non solo di direzione, ma anche di amministrazione è chiaro che si toglieva ai coltivatori una delle loro prerogative. Essi non assumono un tecnico perché esso diventi anche direttore amministrativo dell'azienda. Pertanto la parola « amministrazione », a nostro parere, era contraria alle finalità che l'articolo si propone.

Sono anche d'accordo sul fatto che invece di parlare di imprenditori agricoli piccoli e medi, si parli di tutti i coltivatori che sono le figure previste dalla legge istitutiva dei mutui quarantennali.

Sono pure d'accordo con le perplessità inerenti le altre due ipotesi: cioè le ipotesi che sono previste all'articolo 4, quando si dice che possono essere concessi i mutui ai tecnici per l'acquisto di fondi per costituire aziende pilota.

Vi erano due preoccupazioni: una era quella che i tecnici potessero acquistare con i mutui dei poderi sui quali vi sono degli affittuari o dei mezzadri e che pertanto questi non avrebbero più avuto la proroga. Sono per-

tanto d'accordo con l'emendamento che è stato presentato.

Un'altra preoccupazione è questa: quando il terreno che deve essere acquistato con il mutuo dai tecnici è già appoderato e può essere venduto ad un coltivatore diretto, la legge non deve operare; ciò sarebbe in contrasto con la legge sui mutui quarantennali. Pertanto, quando il fondo è idoneo a formare una proprietà familiare economicamente efficiente, può essere venduto al coltivatore e non operano i benefici del comma primo dell'articolo 4. Questi sono i suggerimenti che io mi permetto di dare.

MARRAS. Nella discussione generale noi avevamo mosso alcuni rilievi; debbo riconoscere che gran parte di essi sono stati accolti dal Relatore e in qualche caso – desidero dargliene atto – egli è andato anche al di là delle nostre speranze Nondimeno rimane ancora un punto per noi di estrema delicatezza.

Noi non siamo contrari a che un tecnico affidi al capitale terra l'investimento dei suoi studi e delle sue capacità. La cosa, però, si può prestare a delle speculazioni, per cui un perito o un laureato in agraria, facente parte di un nucleo familiare proprietario di terre, potrebbe acquistare del terreno per costituire le cosiddette aziende pilota. Dobbiamo inserire un criterio che disciplini anche tale questione.

CERUTI CARLO, *Relatore*. Siamo d'accordo su questo punto.

MARRAS. Sono abbastanza convinto anche di questo criterio che è stato ripreso dal Relatore e che risponde anche alle preoccupazioni che erano state manifestate nel corso della discussione generale dall'onorevole Franzo. Noi dobbiamo puntare sull'acquisto di terreni che comportano poi un'opera di trasformazione; e non dare la possibilità di acquistare un terreno con strutture agricole già sufficientemente moderne.

Nel quadro di queste riserve, se venissero ulteriormente risolte alcune perplessità, noi potremo esaminare la proposta con una certa attenzione, a parte alcune considerazioni di carattere generale che riguardano il complesso della produzione legislativa della Commissione nell'arco di queste poche settimane che ancora rimangono prima della fine della legislatura. Come è ben noto, noi vogliamo discutere con la Presidenza e con gli altri gruppi in modo che alcune esigenze, come il fondo di solidarietà, possano trovare una loro qualche soddisfazione. Se ciò non ci viene assicurato è chiaro che il nostro atteggiamento diventa generale, indipendentemente da quei pareri positivi che potremmo avere nei confronti di alcune di queste proposte di legge che abbiamo o che dovranno esser poste all'ordine del giorno.

PREARO. Ripeto, signor Presidente, quello che dissi la volta scorsa. La nostra agricoltura ha bisogno di tecnici; purtroppo, da qualche tempo i tecnici disertano la terra e preferiscono andare ad insegnare nelle scuole medie. Questa proposta di legge sarà un incentivo per riportare alle campagne questi tecnici.

Sono perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Truzzi sull'esigenza di evitare speculazioni. Inoltre, il terreno non deve essere già sistemato; bisogna che venga presentato un progetto di trasformazione prima di ottenere l'assegnazione di un fondo.

Confermo pertanto il mio parere favorevole a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per un quarto d'ora per dar modo al Relatore di presentare gli emendamenti preannunciati.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 11, riprende alle ore 12,20*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo formulato dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli piccoli e medi che si associno per affidare a tecnici forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione e l'amministrazione delle loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la metà della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione e amministrazione del tecnico.

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone, al primo comma, di sostituire le parole: « imprenditori

agricoli piccoli e medi » con le parole: « imprenditori agricoli coltivatori diretti ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere, al primo comma, le parole: « e l'amministrazione ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone, al secondo comma, di sostituire le parole: « la metà », con le parole: « la misura del 75 per cento ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone, al terzo comma, di sopprimere le parole: « e l'amministrazione ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere il seguente comma: « I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti, coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associno a tal fine ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per affidare a tecnici forniti di laurea in scienze agrarie o diploma di perito agrario la direzione delle loro loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione del tecnico.

I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associno a tal fine.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione nel testo del Comitato ristretto.

ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

Le borse di studio, nel limite massimo di 150 per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporne la rinnovazione per un secondo anno.

I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee ai fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

(*È approvato*).

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970

per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dal Comitato ristretto:

ART. 4.

« I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, dottori in scienze agrarie e periti agrari, che acquistino fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota.

La concessione dei benefici di cui al precedente comma è subordinata, oltre che alle condizioni previste dall'articolo 3 della citata legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione, soggetto alla approvazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nella domanda di concessione del mutuo il tecnico agricolo deve inoltre dichiararsi disposto, ove lo richieda l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad assicurare l'utilizzazione del fondo anche ai fini dell'impianto di campi sperimentali, della dimostrazione pratica e della istruzione professionale dei coltivatori della zona, da svolgere sotto la guida dello stesso ispettorato, con i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti ».

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone, al primo comma, che dopo la parola: « agricoli » siano aggiunte le parole: « che siano ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere al primo comma il seguente comma: « Salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto da coltivatore di cui all'articolo 1 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590; sono in ogni caso fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e coloni ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere un ulteriore comma alla fine dell'articolo 4: « Sono esclusi dai benefici di cui al primo comma i tecnici che possiedano individualmente o nell'ambito del nucleo familiare, di cui fanno parte, terreni sufficienti per la costituzione di aziende agricole pilota ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano laureati in scienze agrarie e periti agrari, che acquistino fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota, salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori di cui all'articolo 1 della già citata legge 26 maggio 1965, n. 590. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di proroga e di prelazione, previsti dalle leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e coloni.

La concessione dei benefici di cui al precedente comma è subordinata, oltre che alle condizioni previste dall'articolo 3 della citata legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione, soggetto all'approvazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nella domanda di concessione del mutuo il tecnico agricolo deve inoltre dichiararsi disposto, ove lo richieda l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad assicurare l'utilizzazione del fondo anche ai fini dell'impianto di campi sperimentali, della dimostrazione pratica e della istruzione professionale dei coltivatori della zona, da svolgere sotto la guida dello stesso Ispettorato, con i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.

Sono esclusi dai benefici di cui al primo comma i tecnici che possiedono individualmente o nell'ambito del nucleo familiare di cui fanno parte terreni sufficienti per la costituzione di aziende agricole pilota.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 5 nel testo formulato dal Comitato ristretto:

ART. 5.

La concessione dei mutui di cui all'articolo 4 è disposta in base ad un ordine di gra-

duatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle associazioni sindacali dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformazione agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona e in particolare agli obiettivi di sviluppo indicati, ove esistano, dai piani zonali di cui all'articolo 39, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere le parole: « sentito il parere delle associazioni sindacali dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari e ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore ha altresì presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere dopo le parole: « delle foreste » le parole: « con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

FRANZO. Signor Presidente, avremmo gradito essere informati tempestivamente su questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Franzo il nuovo testo è stato letto all'inizio della seduta dal relatore; comunque, nulla osta a che vengano apportate delle modifiche anche in questa sede.

Il relatore propone inoltre un comma aggiuntivo all'articolo 5 del seguente tenore:

« Per la concessione di mutui destinati all'acquisto di fondi rustici situati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

La concessione dei mutui di cui all'articolo 4 è disposta in base ad un ordine di graduatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformazione agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona e in particolare agli obiettivi di sviluppo indicati, ove esistano, dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione dei mutui destinati all'acquisto di fondi rustici situati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione nel testo del Comitato ristretto.

ART. 6.

Per gli acquisti di cui all'articolo 4 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 25 della legge 27 maggio 1965, n. 590.

(*È approvato*).

ART. 7.

Decade dal beneficio di cui all'articolo 4 il tecnico agricolo che, prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, aliena il fondo acquistato o cessa dal condurlo direttamente o non adempia agli obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione ovvero, durante lo stesso periodo, non osservi le disposizioni impartite dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'istituzione di campi sperimentali, per l'utilizzazione del fondo ai fini della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.

(*È approvato*).

ART. 8.

I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi fino all'ammontare massimo complessivo di lire 700 milioni. A tal fine è aumentato di eguale importo il fondo di rotazione previsto dall'articolo 16 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590.

(*È approvato*).

ART. 9.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi e delle borse di studio, di cui agli articoli 1, 2 e 3, si farà fronte con lo stanziamento disposto in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera *c*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

All'onere derivante dalla concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e seguenti si farà fronte mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1968 in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo del testo unificato delle proposte di legge: « Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

MAGNO. Onorevole Presidente, noi del gruppo comunista chiediamo che il voto del provvedimento oggi esaminato venga rinviato ad altra seduta, in quanto riteniamo necessario che il Governo nel frattempo ci metta in condizione di passare all'esame delle proposte di legge riguardanti l'istituzione del fondo di solidarietà; in caso contrario saremo costretti a chiedere la remissione in aula di questo provvedimento e degli altri provvedimenti che dovessero venire all'esame della nostra Commissione.

Il Governo ci deve consentire di esaminare il provvedimento a cui ho accennato nella prossima settimana. Noi diamo molta importanza ad esso; ce ne stiamo occupando da più di una legislatura; inoltre, il Comitato ristretto ha portato a termine il suo lavoro ed è arrivato a delle conclusioni; e se non vi fossero state le riserve del Governo avremmo potuto approvare questa legge che risponde alle aspettative della grande massa dei contadini.

Chiediamo, quindi, se il rappresentante del Governo in questo momento ci può fare una dichiarazione rassicurante, in quanto riteniamo che il provvedimento concernente il fondo di solidarietà potrebbe essere messo all'ordine del giorno della nostra Commissione fin da domani.

Un'altra questione è quella che riguarda la concessione dei mutui alle cooperative agricole. Vi è già stata qualche dichiarazione in proposito, ma noi vorremmo che il rappresentante del Governo ci rassicurasse sulla questione. Ci è stato detto che non vi è la necessità di una legge e che il problema può essere risolto in via amministrativa. Tutto ciò può essere anche vero, però desideriamo che risulti molto chiaro l'impegno del Governo di venire incontro alle cooperative che intendono acquistare dei terreni.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero precisare che sia il ministro che il sottoscritto hanno parlato molto esplicitamente sulle cooperative di conduzione. Confermo, quindi, che si potranno finanziare tutte o quasi tutte – comunque si farà una graduatoria – le cooperative che hanno fatto domanda ai sensi dell'articolo 27 del Piano verde, e che stiamo facendo il punto dei residui.

Per quanto riguarda il fondo di solidarietà non sono in grado di dire alcunché perché non ho avuto modo di seguire la pratica.

STELLA. Signor Presidente, rispondendo alle dichiarazioni dell'onorevole Magno, vorrei precisare che siamo tutti sensibili all'esigenza di una legge sul fondo di solidarietà. Non siamo, quindi in questo senso secondi a nessuno.

Dobbiamo considerare, inoltre, che le zone più toccate dalle calamità naturali sono quelle del nord e siamo pertanto noi i primi a formulare l'auspicio fatto presente dal collega Magno; dobbiamo però tener presente che esiste un problema di fondi. Nessuno fa gli interessi dell'agricoltura intralciando i lavori della nostra Commissione.

LORETI. Signor Presidente, già in precedenza l'onorevole ministro e l'onorevole sottosegretario ci avevano dato delle assicurazioni per quanto riguarda la questione delle cooperative e ritengo che tutta la Commissione abbia preso atto che il problema era risolvibile in sede amministrativa. Ora, l'onorevole sottosegretario ripete questa dichiarazione rassicurante e io ritengo che bisogna prenderne atto.

Per quanto riguarda il fondo di solidarietà, sul quale abbiamo discusso più volte; indubbiamente dobbiamo pervenire ad un chiarimento in modo che la Commissione possa sapere come comportarsi. Dobbiamo tener pre-

sente che il ministro ha dichiarato che vi sono delle difficoltà di natura finanziaria.

Tuttavia, questi problemi non possono paralizzare l'attività della Commissione e ritengo, quindi, che sia inopportuno la pregiudiziale posta dall'onorevole Magno di bloccare tutti quei provvedimenti, che pur non avendo l'importanza di quello concernente il fondo di solidarietà nazionale, rivestono un interesse per la nostra agricoltura. Dobbiamo, inoltre, considerare che su questi provvedimenti siamo anche tutti concordi. Chiedo, quindi, di andare avanti nell'esame e nell'approvazione dei provvedimenti che sono al nostro ordine del giorno, riservandoci di sentire nella prossima settimana il ministro sul problema del già citato provvedimento inerente il fondo di solidarietà nazionale. Dopo di ciò ognuno di noi potrà assumere le proprie responsabilità.

OGNIBENE. Non è la prima volta che il nostro gruppo sottolinea l'esigenza di pervenire ad una soluzione di queste questioni. Per quanto riguarda il fondo di solidarietà, mi risulta che il Comitato ristretto ha portato a termine i suoi lavori ed è pervenuto ad alcune conclusioni, sulle quali ritengo che la nostra Commissione possa continuare a lavorare; il Governo potrà naturalmente presentare le proprie riserve, ma è necessario mettere all'ordine del giorno della prossima settimana il problema e definirlo. La nostra presa di posizione, quindi, vuole sollecitare una continuità nell'impegno che si era già manifestato in molti gruppi.

Per quanto riguarda le cooperative, ho già preso atto, in una precedente riunione, dell'impegno del Governo di portare una sanatoria a tutte le domande che sono pendenti da parte delle cooperative. La cosa naturalmente ci interessa.

Eravamo dell'opinione che fosse necessario emendare la legge per consacrare questo diritto e cioè non dare una soluzione provvisoria.

Comunque, se il Governo ci conferma questa sua intenzione e ritiene che con la legge formulata attualmente sia possibile finanziare le cooperative, incominciando da quelle che hanno già presentato la domanda, sotto questo aspetto possiamo dichiararci sodisfatti. La sodisfazione, naturalmente, sarà più concreta quando riusciremo a vedere i finanziamenti, perché non vorrei che i residui fossero residui fantasma.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Stia tranquillo, onorevole Ognibene, i residui ci sono.

OGNIBENE. Potremo impegnare ancora di più il Governo con un ordine del giorno della Commissione.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ce n'è assolutamente bisogno, onorevole Ognibene; sono già due o tre volte che sia io che l'onorevole ministro abbiamo fatto queste dichiarazioni; vi è, inoltre, una circolare la quale deve fornirci ufficialmente il *quantum* dei residui, onde poter fare una graduatoria. Ritengo che la Commissione debba prendere atto di tutto questo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che dopo le reiterate assicurazioni da parte dell'onorevole sottosegretario sul problema delle cooperative, si possa votare al più presto questo provvedimento che è stato concordemente approvato; dobbiamo tener presente che esso deve tornare al Senato.

MAGNO. Signor Presidente, noi insistiamo affinché il voto finale venga rinviato ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO